COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino
Area amministrativa
Via Roma, 31 - Tel. 0121/954.114 – Fax 0121/902.021
e-mail: areaamministrativa@comune.luserna.to.it

Prot. n. 2332

Luserna San Giovanni, 10/02/2014

Ai Sindaci
Dei Comuni di

ANGROGNA
BIBIANA
BOBBIO PELLICE
BRICHERASIO
CANTALUPA
FROSSASCO
LUSERNETTA
PRAROSTINO
ROLETTO
RORA'
S. PIETRO VAL LEMINA
S. SECONDO DI PINEROLO
TORRE PELLICE
VILLAR PELLICE

COMUNE DI BRICHERASIO
ARR. IL 12 FEB 2014
PROT. N. 1586
CAT. 7/1

Oggetto: Trasmissione copia atto costitutivo.

In allegato si trasmette copia dell'atto costitutivo dell'Unione Montana del Pinerolese, sottoscritto in data 07/01/2014 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 21/01/2014 al n. 1, serie 1.

Distinti saluti.

IL SINDACO
(BRUERA Livio)

REPERTORIO N. 6000

ATTO COSTITUTIVO

DELL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di gennaio alle ore diciannove, nella Residenza Municipale del Comune di Luserna San Giovanni sono presenti i Signori rappresentanti dei Comuni aderenti all'Unione Montana del Pinerolese e precisamente:

- ✓ per il Comune di Angrogna, Partita IVA 01451180010, il Sindaco protempore Mario MALAN nato a Torre Pellice (TO) il 20/10/1955 , il quale agisce in forza della deliberazione N. 29 del 02/07/2013;
- ✓ per il Comune di Bibiana, Partita IVA 02089080010), il Sindaco protempore Pier Giorgio CREMA nato a Cortemilia (CN) il 19/10/1948, il quale agisce in forza della deliberazione N. 28 del 08/08/2013;
- ✓ per il Comune di Bobbio Pellice, Partita IVA 02168110019, il Sindaco protempore Patrizia GEYMONAT nata a Torre Pellice (TO) il 27/05/1964, il quale agisce in forza della deliberazione N. 27 del 09/07/2013;
- ✓ per il Comune di Bricherasio, Partita IVA 01485680019, il Sindaco protempore Ilario MERLO nato a Bricherasio (TO) il 07/01/1950, il quale agisce in forza della deliberazione N. 33 del 23/09/2013;
- ✓ per il Comune di Cantalupa, Partita IVA 01689900015, il Vice Sindaco protempore ROSA Fausto, nato a Pinerolo (TO) il 14/11/1937, con delega 07/01/2014 n. prot. 41 del Sindaco Giustino BELLO nato a Frossasco (TO) il 12/06/1938, il quale agisce in forza della deliberazione N. 21 del 27/09/2013;
- ✓ per il Comune di Frossasco, Partita IVA 85003110013, il Sindaco protempore Franco CUCCOLO nato a Pinerolo (TO) il 07/03/1944, il quale agisce in forza della deliberazione N. 17 del 20/06/2013;
- ✓ per il Comune di Luserna San Giovanni, Partita IVA 01466170014, il Sindaco protempore Livio BRUERA nato a Luserna San Giovanni (TO) il 24/02/1961, il quale agisce in forza della deliberazione N. 58 del 29/11/2013;
- ✓ per il Comune di Lusernetta, Partita IVA 02054360017, il Sindaco protempore Giorgino CESANO nato a Torre Pellice (TO) il 21/08/1957, il quale agisce in forza della deliberazione N. 28 del 24/06/2013;

- ✓ per il Comune di Prarostino, Partita IVA 85002710011, il Sindaco protempore Patrizia GIACHERO nata a Pinerolo (TO) il 17/04/1967, il quale agisce in forza della deliberazione N. 021 del 17/07/2013;
- ✓ per il Comune di Roletto, Partita IVA 01689990016, il Sindaco protempore Cristiana STORELLO nata a Pinerolo (TO) il 31/07/1968, il quale agisce in forza della deliberazione N. 14 del 28/06/2013;
- ✓ per il Comune di Rorà, Partita IVA 02089100016 , il Sindaco protempore Giorgio ODETTO nato a Luserna San Giovanni (To) il 02/03/1938, il quale agisce in forza della deliberazione N. 17 del 27/06/2013;
- ✓ per il Comune di San Pietro Val Lemina, Partita IVA 85002770015, il Sindaco protempore Anna BALANGERO nata a Pinerolo (TO) il 13/10/1960, il quale agisce in forza della deliberazione n. 25 del 11/07/2013 e della deliberazione N. 28 del 30/09/2013;
- ✓ per il Comune di San Secondo di Pinerolo, Partita IVA 02039660010, il Sindaco protempore Paolo COZZO nato a Pinerolo (TO) il 01/08/1972, il quale agisce in forza della deliberazione N. 41 del 17/07/2013;
- ✓ per il Comune di Torre Pellice, Partita Iva 01451120016, il Sindaco protempore Claudio BERTALOT nato in Svizzera il 13/06/1957, il quale agisce in forza della deliberazione N. 25 del 15/07/2013;
- ✓ per il Comune di Villar Pellice, Partita IVA 02168090013, il Sindaco protempore Lilia GARNIER nata a Torre Pellice (TO) il 04/10/1964, il quale agisce in forza della deliberazione N. 27 del 26/06/2013;

i comparenti, tutti cittadini italiani, delle cui identità personali io Ufficiale Rogante sono certo, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, meco assenziente, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Tra i Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Cantalupa, Frossasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice, come sopra rappresentati dai rispettivi Sindaci, è costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 267/2000, art. 32, e della legge Regionale n. 11/2012, l'Unione dei Comuni denominata "UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE".

Art. 2

L'Unione è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3

L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 117 comma 2 lettera p) della Costituzione previste dall'art. 14 comma 27 del Decreto Legge 78 del 2010 convertito in Legge 122 del 2010 e s.m.i., quali specificate nell'art. 6 dello Statuto.

Art. 4

L'Unione ha la sede legale presso il Comune di Torre Pellice, Via Alfieri n. 8/10/12.

Art. 5

Lo Statuto dell'Unione, parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo che viene sottoscritto contestualmente allo stesso, individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione, le funzioni svolte e le corrispondenti risorse. L'Unione è Ente Locale e pertanto ha autonomia ed autarchia secondo i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, in quanto compatibili.

Ogni Comune ha pari dignità di rappresentanza in seno all'organo collegiale dell'Unione, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Letto, confermato e sottoscritto in quanto atto approvato dai rispettivi Consigli comunali, i Sindaci delle amministrazioni civiche di

COMUNE DI ANGROGNA

COMUNE DI BIBIANA

COMUNE DI BOBBIO PELLICE

COMUNE DI BRICHERASIO

COMUNE DI CANTALUPA

COMUNE DI FROSSASCO

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

COMUNE DI LUSERNETTA

COMUNE DI PRAROSTINO

COMUNE DI ROLETTO

COMUNE DI RORA'

COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

COMUNE DI TORRE PELLICE

COMUNE DI VILLAR PELLICE

VISTO SI AUTENTICANO LE FIRME DEI SUESPOSTI SOTTOSCRIVENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00

Agenzia Entrate

IDENTIFICATIVO 01122170277869

0 1 12 217027 786 9

Registrato a PINEROLO il 21/01/2014

al n. 1 mod. / serie 2

200,00

200,00

(Legge 2 [illegible])

data 04/02/2014 Il Segretario Comunale

STATUTO
DELLA UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

COSTITUITA DAI COMUNI:

"ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, CANTALUPA, FROSSASCO,LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, PRAROSTINO, ROLETTO, RORA', SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO, TORRE PELLICE, VILLAR PELLICE"

SOMMARIO

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Finalità
Art. 2 Elementi costitutivi
Art. 3 Principi della partecipazione
Art. 4 Sede dell'Unione
Art. 5 Stemma e gonfalone
Art. 6 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi
Art. 7 Attività regolamentare

CAPO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8 Organi di governo dell'Unione
Art. 9 Composizione del Consiglio
Art. 10 Sedute di insediamento del Consiglio
Art. 11 Competenze del Consiglio
Art. 12 Funzionamento del Consiglio
Art. 13 Status dei Consiglieri
Art. 14 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità
Art. 15 Sostituzione dei Consiglieri
Art. 16 Commissioni Consiliari
Art. 17 Elezioni del Presidente
Art. 18 Competenze del Presidente
Art. 19 Cessazione dalla Carica
Art. 20 Composizione ed elezione della Giunta
Art. 21 Funzionamento e competenze della Giunta

CAPO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 22 Principi generali
Art. 23 Regolamento di organizzazione e dotazione organica
Art. 24 Il Segretario – funzioni e nomina

CAPO IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 25 Principi generali
Art. 26 Finanza dell'Unione
Art. 27 Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 28 Controllo di gestione
Art. 29 Rendiconto di gestione
Art. 30 Revisore dei conti
Art. 31 Servizio di tesoreria
Art. 32 Patrimoni

CAPO V
DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

Art. 33 Durata dell'Unione
Art. 34 Recesso del Comune
Art. 35 Effetti ed adempimenti derivanti dal recesso
Art. 36 Scioglimento dell'Unione

CAPO VI
MODIFICHE STATUTARIE

Art. 37 Modifiche statutarie

CAPO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 Atti regolamentari
Art. 39 Rinvio
Art. 40 Entrata in vigore

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1- Finalità

1. L'Unione dei Comuni *"UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE" nel* prosieguo denominata "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai relativi Consigli Comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs.267/2000 T.U.E.L. per l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata dei servizi pubblici al fine di migliorare la qualità dei servizi , di favorire il superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali, di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

2. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi , l'Unione persegue lo scopo di:

- garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione
- promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta comunità montana;

3. Le modalità ed i tempi di concreta attuazione per ognuna delle funzioni e dei servizi sopra elencati verranno stabiliti con apposita deliberazione annuale programmatica del Consiglio dell'Unione che preveda lo studio analitico di risorse umane esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, l'individuazione delle modalità di utilizzo di tali risorse da parte dell'Unione stessa e la ricognizione delle necessità di servizio di ognuno di essi.

4. L'Unione di Comuni si riconosce nel principio della cooperazione ed integrazione con altri sistemi territoriali dell'Unione Europea e si impegna ad attuare tali fini istituzionali mediante l'attuazione (progettazione, realizzazione, istruttoria e rendicontazione) di progetti speciali integrati (transfrontalieri, transnazionali, di cooperazione decentrata e cooperazione allo sviluppo) coerenti con l'idea di sviluppo socio-economico condivisa dal territorio e assunta d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi protocolli, accordi e convenzioni stipulati tra le parti. L'Unione si impegna a rivestire parte attiva sia nella conclusione dei progetti già in essere, sia nella progettazione di nuovi strumenti coerenti con le direttive comunitarie, pienamente conscia dei vantaggi economici e sociali apportati da tali strumenti al territorio montano.

Art. 2 – Elementi costitutivi

L'Unione è Ente Locale ed é pertanto dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto.
Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 3 - Principi della partecipazione

1.L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. I cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da speciale regolamento adottato nel rispetto della normativa.

Art. 4 - Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede legale nei locali concessi dal Comune di Torre Pellice.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono o all'interno della sede legale o nelle sedi dei Comuni aderenti l'Unione.

3. Presso la sede dell'Unione é individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 5 - Stemma e Gonfalone

1.L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione dei Comuni "***UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE***" e con il proprio stemma, deliberato dal Consiglio dell'Unione.

2.Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il Gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.

3.L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali devono essere autorizzati con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.

Art. 6 - Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'unione con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.

2. Il riparto dei costi delle spese generali di funzionamento sarà determinato in base alla popolazione dei singoli Comuni partecipanti all'Unione. Per i servizi erogati Il regolamento disciplinerà le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese.

3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'unione stessa sono:

- le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- la funzione fondamentale dei Comuni quale il Catasto;
- la funzione fondamentale dei Comuni quale la Protezione Civile

4. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal Consiglio dell'Unione

5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 7 - Attività regolamentare

1. L'Unione ha podestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.

CAPO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8 - Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
   a) il Consiglio
   b) il Presidente
   c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 9 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 21 membri, garantisce la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato, di cui n. 6 consiglieri in rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni .

3. Il rappresentante del Comune all'interno dell'Unione è individuato nella persona del Sindaco **o altro Consigliere Comunale nominato dal Sindaco**.

4. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste

che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
La Conferenza straordinaria e' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso, ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze. Qualora decada un rappresentante della minoranze la Conferenza straordinaria dovrà provvedere alla sua sostituzione entro 30 giorni.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

6. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in proporzione purché non sia al di sotto della metà più uno dei Consiglieri assegnati.

Art. 10 - Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni – ed è presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente.

2. La convocazione della prima seduta in caso di rinnovo del Consiglio è disposta dal Presidente uscente, o in caso di mancanza del Presidente da parte del Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente ovvero dalla comunicazione dei rappresenti nell'Unione dei Consigli Comunali.

Art. 11 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge il Presidente, che nomina la Giunta.

2. Nel primo Consiglio successivo utile, da tenersi [illegible] Presidente comunica la composizione della Giunta e pro[illegible] programmatico di cui al successivo comma 4.

3. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione, e convalida la Giunta. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

4. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione e stabilisce i criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

5. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 13 - Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. I Consiglieri non percepiscono gettoni di presenza.

Art. 14 - Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena è efficace la deliberazione del Consiglio Comunale, **relativa alla convalida degli eletti.**

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio Comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto.

3. I rappresentanti di un Consiglio Comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 15 - Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;
b) revoca;
c) nullità dell'elezione;
d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione;
e) altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
f) morte.

Art. 16 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate da apposito regolamento.

Art. 17 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri.

2. L'elezione del Presidente avviene con votazione palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Nella seconda seduta è prevista la maggioranza relativa e nella terza il ballottaggio. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 18 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
   a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
   b) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;

c) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno
d) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario verbalizzante;
e) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
f) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione;
g) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni,le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 19 - Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La sostituzione del Presidente cessato dalla carica per i suddetti motivi deve avvenire entro 30 giorni dall'evento. La convocazione del Consiglio spetta al Vice Presidente o al Sindaco del Comune più popoloso.

Art. 20 - Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta da un massimo di 5 membri **compreso il Presidente** ed è nominata dal Presidente.

2. Tra i componenti della Giunta è indicato il Vicepresidente.

Art. 21 - Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta, in particolare, provvede:
   - ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
   - ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
   - ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
   - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
   - ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
   - ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta della metà componenti.

4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato con i quorum previsti per le modifiche statutarie.

5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

6. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 22 - Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dallo Stato dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

Art. 23 - Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.

3. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario.

Art. 24 - Il Segretario - Funzioni e nomina

1. Il Segretario dell'Unione deve essere un Segretario Comunale e , ai sensi del presente statuto, è nominato dal Presidente della Unione, previo stipula di apposita convenzione con l'ente di appartenenza.
Il Segretario in particolare:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio della Unione e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) fornisce consulenza giuridico-amministrativa agli organi politici e burocratici dell'Unione;
c) può rogare i contratti in forma pubblica in cui é parte l'unione e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Unione;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

CAPO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 25 - Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 26 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano

- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni.
- trasferimenti inerenti la L.R. 32
- legge regionale n. 3 del 27 gennaio 2009

Art. 27 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 28 Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 29 - Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il temine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli Comunali.

Art. 30 - Revisore dei conti

1. La carica di revisore dei conti unico (ai sensi dell'art.234 c.2 del D.Lga.267/2000 e s.m.i.) sarà **assegnata** ai sensi della normativa vigente.

Art. 31 - Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 32 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
   a) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione o ceduti da altri Enti.
   b) dalle partecipazioni societarie;
   c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V

DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

Art. 33 - Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata di dieci anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 34 - Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.

2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta qualificata, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione e ai Sindaci dei Comuni aderenti.

Art. 35 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.

b) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti.

Art. 36 - Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata alla scadenza del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativi al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

CAPO VI

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 37 - Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta, oltre che agli organi dell'Unione ai singoli Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione.

2. La proposta di modifica viene comunicata dal Presidente dell'Unione ai Comuni aderenti per l'approvazione da parte dei relativi Consigli Comunali , che prevedono entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le deliberazioni di approvazione delle modifiche statutarie da parte dei Consiglio dei Comuni aderenti all'Unione, dopo la pubblicazione ai rispettivi albi, devono essere comunicate al Presidente dell'Unione che, con proprio atto, dichiara concluso l'iter di approvazione della modifica e la sua entrata in vigore corrispondente alla fine della pubblicazione della delibera dell'ultimo Comune che vi ha provveduto.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana.

2. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 39 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs.. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 40 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs.. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

Letto, confermato e sottoscritto in quanto atto approvato dai rispettivi Consigli Comunali, i Sindaci delle Amministrazioni di

COMUNE DI ANGROGNA

COMUNE DI BIBIANA

COMUNE DI BOBBIO PELLICE

COMUNE DI BRICHERASIO

COMUNE DI CANTALUPA

COMUNE DI FROSSASCO

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

COMUNE DI LUSERNETTA

COMUNE DI PRAROSTINO

COMUNE DI ROLETTO

COMUNE DI RORA'

COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

COMUNE DI TORRE PELLICE

COMUNE DI VILLAR PELLICE